

## REGOLAMENTO DEGLI ORGANI (14 Maggio 2018)

### Articolo 1 – Composizione Assemblea Nazionale e Regionale dei Rappresentanti

1. I membri dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti sono l'insieme di tutti i membri di tutte le Assemblee Regionali dei Rappresentanti, pertanto l'elezione dei membri dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti coincide con quella dei membri delle Assemblee Regionali dei Rappresentanti.

2. Per ogni regione gli iscritti a Movimento PROGETTO PER ivi residenti, eleggeranno tanti membri, detti Rappresentanti Regionali, pari al numero delle Province di quella regione moltiplicato per 1,1, con il risultato arrotondato per eccesso.

3. A norma del comma precedente, la quota numerica dei membri rappresentanti eletti nelle Assemblee dei Rappresentanti è indicata dalla seguente Tabella dei Rappresentanti delle Assemblee:

	Regione	Numero Province	Rappresentanti
1	Abruzzo	4	5
2	Basilicata	2	3
3	Calabria	5	6
4	Campania	5	6
5	Emilia-Romagna	9	10
6	Friuli-Venezia Giulia	4	5
7	Lazio	5	6
8	Liguria	4	5
9	Lombardia	12	14
10	Marche	4	5
11	Molise	2	3
12	Piemonte	8	9
13	Puglia	5	6
14	Sardegna	8	9
15	Sicilia	9	10
16	Toscana	10	11
17	Trentino-Alto Adige	2	3
18	Umbria	2	3
19	Valle d'Aosta	1	2
20	Veneto	7	8
		108	129

### Articolo 2 – Elezione Assemblea Nazionale e Regionale dei Rappresentanti.

1. L'elezione delle Assemblee dei Rappresentanti viene indetta dal Presidente Coordinatore Nazionale entro 3 mesi dalla scadenza annuale dell'Assemblea Nazionale. Le candidature vanno presentate entro 2 mesi dalla stessa scadenza annuale.

2. Possono candidarsi all'elezione tutti gli iscritti a Movimento PROGETTO PER con riferimento alla regione di residenza.

3. Per ogni regione di riferimento possono votare tutti gli iscritti a Movimento PROGETTO PER residenti in quella stessa regione, con un metodo elettivo dipendente dal numero di iscritti residenti in quella regione.
4. Per un numero di iscritti a Movimento PROGETTO PER, residenti nella regione corrispondente, inferiore a 10 volte il numero di rappresentanti regionali da eleggere (es. minore di 50 Iscritti per l'Abruzzo, che elegge 5 rappresentanti), il metodo elettivo dell'Assemblea Regionale sarà uno strumento di voto con scheda cartacea a suffragio universale Majority Voting o Approval Voting, con votazione segreta. In particolare:
  - a) si impiegherà un metodo Majority Voting nel caso di un numero di candidati inferiore o uguale a 10 con 3 scelte di priorità (es. 1°, 2°, 3° preferito).
  - b) si impiegherà un metodo Approval Voting nel caso di un numero di candidati superiore a 10.
5. Per un numero di iscritti a Movimento PROGETTO PER, residenti nella regione corrispondente, superiore a 10 volte il numero di rappresentanti regionali da eleggere (es. oltre 140 iscritti in Lombardia, che elegge 14 rappresentanti), il metodo elettivo dell'Assemblea Regionale sarà uno strumento di voto a suffragio universale basato su web (c.d. "web-voting"), di tipo segreto, a delega liquida, ordinale.

#### Articolo 3 – Elezione del Presidente Coordinatore Nazionale

1. Possono candidarsi all'elezione di Presidente Coordinatore Nazionale i Rappresentanti Regionali eletti.
2. Se nessun Rappresentante Regionale eletto dovesse candidarsi, il Presidente Regionale più anziano (in termini di Iscrizione a Movimento PROGETTO PER) assumerà l'incarico di Presidente Coordinatore Nazionale *pro tempore*; se entro 30 giorni non vi saranno candidature, l'Assemblea Nazionale decadrà automaticamente.
3. Il metodo elettivo del Presidente Coordinatore Nazionale sarà uno strumento di voto a suffragio universale basato su web (c.d. "web-voting"), di tipo palese, a delega liquida, ordinale.

#### Articolo 4 – Convocazioni e partecipazione alle Assemblee Nazionali *de visu*

1. L'Assemblea Nazionale *de visu* è convocata dal Presidente Coordinatore Nazionale, oppure su richiesta di un terzo (arrotondato per eccesso) dei membri dall'Assemblea Nazionale o di 5 (cinque) regioni, entro e non oltre tre mesi dalla richiesta.
2. L'Assemblea Nazionale ha la facoltà, decidendo a maggioranza semplice, di invitare alla propria riunione *de visu* eletti di Movimento PROGETTO PER nelle istituzioni, e/o referenti nazionali delle Organizzazioni Federate a Movimento PROGETTO PER, ed eventualmente di rendere la riunione pubblica a chiunque.

#### Articolo 5 – Convocazioni e partecipazione alle Assemblee Regionale *de visu*

1. L'Assemblea Regionale *de visu* è convocata dal Coordinatore dell'Assemblea Regionale, oppure su richiesta della maggioranza dei membri.
2. L'Assemblea Regionale ha la facoltà, decidendo a maggioranza semplice, di invitare alla propria riunione *de visu* eletti di Movimento PROGETTO PER nelle istituzioni, e/o referenti dei Circoli di Movimento PROGETTO PER, e/o referenti regionali delle Organizzazioni Federate a Movimento PROGETTO PER, ed eventualmente di rendere la riunione pubblica a chiunque.

#### Articolo 6 – Coordinamento Nazionale, approvazione e revoca

1. Il Coordinamento Nazionale è proposto dal Presidente Coordinatore Nazionale, che ne fa parte, all'Assemblea Nazionale che ne approva l'entrata in carica.
2. Il Coordinamento Nazionale pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, favorendo la partecipazione alle sue decisioni.
3. È composto dai membri indicati dal Presidente, oltre al Presidente stesso, e dal Tesoriere Nazionale.
4. I membri del Coordinamento indicati dal Presidente Coordinatore Nazionale vengono approvati unitariamente dall'Assemblea degli Iscritti con metodo referendario (SI, NO).
5. Dopo sei mesi i membri del Coordinamento Nazionale possono essere confermati singolarmente tramite una votazione, qualora per ognuno di essi venga richiesta la conferma dell'incarico da un quorum del 20% (venti per cento) della Assemblea degli Iscritti. La sostituzione eventuale o l'*interim* è a carico del presidente, fino al termine del mandato.
6. Il Coordinamento Nazionale è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Coordinamento. Un membro, eletto seduta stante con voto palese, presiede e funge da Segretario, provvedendo a redigere il verbale.
7. Ha competenza sulle decisioni strategiche prese dalla Assemblea Nazionale.

8. Ha competenza su tutte le questioni urgenti, che non modifichino l'indirizzo politico di Movimento PROGETTO PER.

9. Rappresenta Movimento PROGETTO PER verso l'esterno e conduce eventuali trattative con altri soggetti politici su mandato dell'Assemblea Nazionale e approvazione finale dell'Assemblea degli Iscritti nazionale.

10. Può richiedere alla Commissione di Garanzia Nazionale il disconoscimento di un Circolo di Movimento PROGETTO PER territoriale oppure può richiedere l'interruzione del rapporto di federazione con un soggetto terzo, con conseguente divieto dell'uso del simbolo e di ogni altro segno da esso derivato, ove ricorrano gravi e certificati atti politici in base ai seguenti gravi motivi:

a) impossibilità di funzionamento;

b) irregolarità di carattere amministrativo;

c) attività in spregio dei principi e degli scopi di Movimento PROGETTO PER;

d) mancato rispetto delle deliberazioni della Assemblea Nazionale, Regionale a validità generale o delle delibere delle Commissioni di Garanzia competenti.

#### Articolo 7 – Coordinamento Regionale, approvazione e revoca

1. Il Coordinamento Regionale è proposto dal Coordinatore Regionale, che ne fa parte, all'Assemblea Regionale che ne approva l'entrata in carica.

2. Il Coordinamento Regionale pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea Regionale, favorendo la partecipazione alle sue decisioni.

3. È composto dai membri indicati dal Presidente, oltre al Presidente stesso, e dal Tesoriere Regionale.

4. I membri del Coordinamento indicati dal Coordinatore Regionale vengono approvati unitariamente dall'Assemblea degli Iscritti residenti in quella regione con metodo referendario (SI, NO).

5. Dopo sei mesi i membri del Coordinamento Regionale possono essere confermati singolarmente tramite una votazione, qualora, per ognuno di essi venga richiesta la conferma dell'incarico da un quorum del 20% (venti per cento) della Assemblea degli Iscritti. La sostituzione eventuale o l'*interim* è a carico del Coordinatore Regionale, fino a termine del mandato.

6. Il Coordinamento Regionale è convocato dal Coordinatore Regionale o, su richiesta di un terzo dei membri del Coordinamento. Un membro, eletto seduta stante con voto palese, presiede e funge da Segretario, provvedendo a redigere il verbale.

7. Ha competenza sulle decisioni strategiche prese dalla Assemblea Regionale.

8. Ha competenza su tutte le questioni urgenti, che non modifichino l'indirizzo politico di Movimento PROGETTO PER.

9. Rappresenta Movimento PROGETTO PER verso l'esterno a livello regionale e conduce eventuali trattative con altri soggetti politici su mandato dell'Assemblea Regionale e approvazione finale dell'Assemblea degli Iscritti nazionale.

10. Può richiedere alla Commissione di Garanzia Nazionale il disconoscimento di un Circolo di Movimento PROGETTO PER territoriale oppure può richiedere l'interruzione del rapporto di federazione con un soggetto terzo, con conseguente divieto dell'uso del simbolo e di ogni altro segno da esso derivato, ove ricorrano gravi e certificati atti politici in base ai seguenti gravi motivi:

a) impossibilità di funzionamento;

b) irregolarità di carattere amministrativo;

c) attività in spregio dei principi e degli scopi di Movimento PROGETTO PER;

d) mancato rispetto delle deliberazioni della Assemblea Nazionale, Regionale a validità generale o delle delibere delle Commissioni di Garanzia competenti.

#### Articolo 8 – Norme di Garanzia e Sanzioni

1. Ogni violazione dello Statuto e dei Regolamenti, e qualunque altra azione o omissione che leda o arrechi danno di qualunque genere e specie alla dignità di Movimento PROGETTO PER o ad ogni singolo Iscritto a Movimento PROGETTO PER, può essere denunciata da chiunque in forma non anonima alla Commissione di Garanzia della regione di residenza dell'Iscritto o della regione sede della Organizzazione Federata che si ritengono autori della violazione.

2. Se l'Organizzazione Federata, responsabile della violazione per mezzo dei suoi rappresentanti, è una organizzazione a carattere nazionale la denuncia deve essere fatta alla Commissione di Garanzia Nazionale.

3. La denuncia deve essere fatta alla Commissione di Garanzia entro sessanta giorni dal verificarsi della violazione o dalla scoperta della violazione da parte della Commissione di Garanzia stessa.

## Articolo 9 – Collegio di Garanzia, istruttoria e pronunciamento disciplinare

1. A fronte delle suddette violazioni, azioni o omissioni, emerse a seguito di denuncia o d'ufficio, la Commissione di Garanzia competente costituisce un Collegio di Garanzia Regionale o Nazionale di scopo, quindi *pro tempore*.
2. Se la Commissione di Garanzia competente è quella regionale, il Collegio di Garanzia Regionale di scopo è composto dai membri della medesima nonché, addizionalmente, da un eguale numero di membri aumentato di uno, che siano Iscritti in altra regione rispetto a quella di residenza dell'Iscritto o dell'Organizzazione Federata sottoposti al procedimento disciplinare.
3. I membri addizionali che vanno a comporre *pro tempore* il Collegio di Garanzia Regionale sono liberamente scelti dalla Commissione di Garanzia Regionale tra persone iscritte a Movimento PROGETTO PER ritenute competenti a dirimere la questione, le quali dovranno dichiarare la loro piena disponibilità e di non essere in conflitto di interessi con le parti in contenzioso.
4. Se la Commissione di Garanzia competente è quella nazionale, il Collegio di Garanzia Nazionale di scopo è composto della medesima, nonché da tutti gli altri Coordinatori Regionali delle regioni diverse rispetto a quella di residenza dell'Iscritto o dell'Organizzazione Federata denunciata per violazione (per un totale di 24 componenti, 5+19).
5. In nessun caso il Coordinatore Nazionale o i Coordinatori Regionali possono far parte delle rispettive Commissioni di Garanzia, né coloro che hanno deciso su un determinato caso in prima istanza possono essere parte della Commissione Nazionale di Garanzia.
6. La Commissione di Garanzia avvia quindi l'istruttoria, dandone immediata comunicazione formale all'Iscritto o all'Organizzazione Federata cui le violazioni o le altre azioni o omissioni sono contestate.
7. Il Collegio di Garanzia dà avvio al procedimento per il giudizio disciplinare.
8. L'Iscritto o l'Organizzazione Federata cui le violazioni o le altre azioni o omissioni sono contestate hanno diritto a ricevere le motivazioni del procedimento disciplinare e ad esporre le proprie ragioni, presentando alla Commissione e al Collegio di Garanzia memorie difensive, corredate dalla documentazione ritenuta rilevante, nel termine perentorio, a pena di decadenza, di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvio del procedimento; possono altresì chiedere, nello stesso termine, di essere auditi.
9. La Commissione di Garanzia e il Collegio di Garanzia, ai fini dell'istruttoria, hanno facoltà di convocare di persona l'Iscritto o il rappresentante legale dell'Organizzazione Federata interessata, qualora lo stesso non ne abbia fatto richiesta, e anche di sentire terzi.
10. La Commissione di Garanzia e il Collegio di Garanzia hanno accesso a tutti i documenti esistenti in Movimento PROGETTO PER inerenti alle violazioni o alle altre azioni o omissioni contestate al medesimo.
11. La Commissione di Garanzia deve concludere l'istruttoria entro novanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Iscritto o dell'Organizzazione Federata, della comunicazione formale di avvio del procedimento, salvo proroga della durata massima di sessanta giorni, che può essere concessa dal Collegio di Garanzia per validi motivi e a suo insindacabile giudizio.
12. Il Collegio di Garanzia dovrà pronunciarsi, decidendo a maggioranza assoluta con voto segreto, nella sua prima riunione successiva alla chiusura dell'istruttoria. Qualora il Collegio di Garanzia ritenesse necessario un supplemento di istruttoria, assegnerà un termine massimo di sessanta giorni per l'espletamento e dovrà in ogni caso pronunciarsi nella sua prima riunione successiva.
13. Movimento PROGETTO PER si riserva di adire le vie legali nei confronti dell'Iscritto o dell'Organizzazione Federata cui sono applicate le sanzioni disciplinari nei casi particolarmente lesivi e onerosi.
14. Qualora la denuncia risulti palesemente infondata, il Collegio di Garanzia avvia d'ufficio il giudizio disciplinare nei confronti del denunziante.

## Articolo 10 – Sanzioni ed applicazione

1. Come stabilito statutariamente, le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso, sono:
  - a) il richiamo scritto;
  - b) la sospensione temporanea dell'iscrizione o del rapporto di federazione;
  - c) l'espulsione dell'Iscritto o terminazione del rapporto di federazione.
2. Il richiamo scritto, la sospensione e l'espulsione sono di competenza del Collegio di Garanzia.
3. Ove un Iscritto espulso rivesta una funzione specifica, decade immediatamente da tale carica.
4. Avverso il provvedimento sanzionatorio potrà essere proposto entro 30 giorni ricorso alla Commissione di Garanzia che lo trasmetterà al relativo Collegio di Garanzia il quale, in base agli elementi forniti dal ricorrente,

valuterà un secondo ed ultimo riesame. In caso di decisione negativa per un secondo ed ultimo riesame, questa sarà comunicata al ricorrente tramite raccomandata a/r.

5. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

- a) sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione, nonché per reati aggravati da finalità di discriminazione;
- b) indegnità o ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità delle persone, di altri iscritti o gravi atti che ostacolano o pregiudicano l'attività o l'immagine di Movimento PROGETTO PER;
- c) grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'Isritto abbia già subito una delle sanzioni disciplinari.

6. La sanzione disciplinare è pronunciata dal Collegio di Garanzia e la Commissione di Garanzia deve assicurarne la piena ed efficace applicazione, a partire dalla notifica a mezzo raccomandata a/r all'Isritto o all'Organizzazione Federata destinataria della sanzione.

7. La sanzione disciplinare ha effetto dal momento della delibera del provvedimento.

8. Al fine di consentire la massima trasparenza interna a Movimento PROGETTO PER, la Commissione di Garanzia cura la pubblicazione, nella relativa sezione del portale interno a disposizione degli Isritti a Movimento PROGETTO PER, di tutti gli atti del procedimento.

9. In caso di espulsione, trascorso un periodo di 6 mesi dal provvedimento, l'interessato potrà far pervenire domanda motivata di riesame alla Commissione di Garanzia, allegando documentazione comprovante il sopraggiungimento di nuovi fatti o evidenze tali da ritenere plausibile la riconsiderazione delle ragioni alla base dell'espulsione. La commissione di Garanzia trasmetterà tale domanda di riesame al relativo Collegio di Garanzia che, in base agli elementi forniti dal ricorrente, valuterà la riammissione. In caso di rigetto della domanda, questo sarà comunicato all'interessato tramite raccomandata a/r.

10. Gli eletti alle cariche rappresentative pubbliche, se aderiscono a gruppi politici diversi, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Collegio dei Garanti, non appena acquisita ufficialmente l'informazione.